

(N. 117)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 19 ottobre 1948 (V. Stampato N. 28)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 OTTOBRE 1948

Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile
per le ferrovie calabro-lucane

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili, entro il limite massimo di lire 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.

Le anticipazioni concesse saranno rimborsate dalla società in 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 1951, in altrettante annualità anticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento.

Art. 2.

Mediante convenzione, che in conformità dello schema allegato sarà stipulata con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e approvata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno

stabilite le modalità e le garanzie relative alle anticipazioni di cui al precedente articolo e alla fornitura del nuovo materiale rotabile.

Con legge successiva sarà stabilita la misura del fondo di rinnovo per il materiale rotabile di cui all'articolo 1, fondo da costituire a carico dello Stato, a partire dall'anno successivo alla data di immissione in servizio del materiale stesso.

Art. 3.

La somma di lire 900 milioni, di cui all'articolo 1, sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49 e di lire 450 milioni nell'esercizio 1949-50.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ITALIANA STRADE
FERRATE DEL MEDITERRANEO PER REGOLARE L'ACQUISTO DI
NUOVO MATERIALE ROTABILE PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE
CALABRO-LUCANE

PREMESSO:

che, mediante convenzione 10 luglio 1926, approvata e resa esecutoria con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, furono modificate e integrate le precedenti convenzioni intervenute con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane;

che con legge 1948, n. , il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a concedere alla Società anzidetta anticipazioni rimborsabili in 35 anni al tasso del 5 per cento, entro il limite massimo di lire 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane;

che in conformità del disposto dell'articolo 2 della legge anzidetta occorre stabilire mediante convenzione, le modalità e le garanzie relative alle anticipazioni di cui sopra e alla fornitura del nuovo materiale rotabile, e definire inoltre gli altri rapporti fra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della fornitura stessa.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo si obbliga ad acquistare ed a mettere in servizio sulle ferrovie calabro-lucane, entro il 31 dicembre 1950, n. 25 nuove automotrici, di cui 10 di tipo articolato e 15 a carrelli, in conformità delle proposte presentate con domanda 11 dicembre 1947.

Ove concorrano giustificati motivi, saranno accordate per il compimento della fornitura, se richieste prima del 31 dicembre 1950, proroghe che nel loro insieme non eccedano il periodo di dodici mesi.

La Società presenterà per l'approvazione governativa, entro due mesi dalla data del decreto di approvazione della presente convenzione, i disegni di esecuzione dei due tipi di automotrici da acquistare, coi relativi preventivi di spesa.

Art. 2.

L'ordinazione, da passare alle Ditte costruttrici, delle varie unità di materiale rotabile, secondo i tipi approvati, sarà di spettanza della concessionaria Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, previa apposita autorizzazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in seguito ad esame ed approvazione, da parte di esso, dei prezzi offerti dalle ditte medesime.

Art. 3.

È fatto obbligo alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo di tenere tempestivamente informato l'Ispettorato generale della data precisa a decorrere dalla quale saranno iniziati i lavori di costruzione delle nuove unità di materiale rotabile nelle fabbriche costruttrici, e del ritmo con il quale i lavori stessi saranno successivamente proseguiti, allo scopo di poter esercitare sopra luogo la necessaria vigilanza. All'uopo resta convenuto che tale sorveglianza verrà effettuata in modo continuativo, oltre che dai rappresentanti sociali, anche dai funzionari governativi a ciò delegati, particolarmente con il loro intervento alle prove di resistenza e di collaudo dei vari materiali metallici impiegati nelle costruzioni: prove da eseguirsi ai sensi ed in conformità delle disposizioni del capitolato d'oneri generale delle ferrovie dello Stato per la fornitura del materiale rotabile, nonché degli altri capitolati speciali in materia, editi dalla Direzione generale - Servizio materiale trazione - Ferrovie dello Stato.

La stessa Commissione, composta di funzionari governativi e sociali, s'intende pure incaricata dell'effettuazione delle visite di verifica e delle prove di collaudo per l'ammissione in servizio delle singole unità di materiale rotabile costruito.

Art. 4.

Per la fornitura del materiale di cui all'articolo 1, il Ministero dei trasporti concederà alla Società Mediterranea, a seguito di presentazione dei relativi documenti, anticipazioni proporzionali ai pagamenti che essa deve effettuare alle case costruttrici, ragguagliate cioè alle spese risultanti dai preventivi approvati a norma del secondo comma dello stesso articolo 1.

Art. 5.

Il rimborso allo Stato del complessivo importo delle anticipazioni concesse sarà effettuato dalla Società in 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 1951, in altrettante annualità posticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento.

In caso di ritardato pagamento la concessionaria dovrà corrispondere gli interessi di mora nella misura del 5 per cento.

Il Ministero dei trasporti potrà rivalersi di quanto dovuto dalla Società sulle somme che siano ad essa accreditate a qualsiasi titolo, e, in caso d'insufficienza, anche sui prodotti dell'esercizio delle ferrovie calabro-lucane, a termini dell'articolo 202 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 24 della convenzione 10 luglio 1926 gli interessi sul capitale investito nel materiale rotabile acquistato a norma della presente convenzione, interessi da comprendere nei conti economici di esercizio, a decorrere dal 1° gennaio 1951, saranno calcolati al tasso del 5 per cento, per la parte di spesa corrispondente all'importo delle anticipazioni concesse a norma del precedente articolo 4.

La parte di spesa non coperta dalle anticipazioni anzidette sarà compresa nei conti economici di esercizio degli anni nei quali la spesa medesima sarà sostenuta, a titolo di parziale rinnovo del materiale esistente da mettere fuori uso. Sulla spesa anzidetta non saranno peraltro computate la quota del 2,50 per cento di cui alla lettera a) dell'articolo 24 della convenzione.

Art. 7.

In caso di decadenza o di riscatto a termini degli articoli 16 e 42 della convenzione 10 luglio 1926, l'Amministrazione avrà facoltà di dedurre, in tutto o in parte, dalle somme eventualmente spettanti alla concessionaria l'importo capitale non ancora rimborsato sulle anticipazioni concesse, restando corrispondentemente estinto o ridotto il residuo debito della concessionaria medesima.

Art. 8.

Per tutto quanto non è contraddetto dal presente atto, restano pienamente validi i patti contenuti nella convenzione 10 luglio 1926.

Art. 9.

Tutte le spese per la stipula del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del concessionario.

L'atto stesso sarà registrato col solo pagamento del diritto fisso, e non sarà valido e definitivo nei riguardi dello Stato se non dopo approvato con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti.

Visto: *Il Presidente della Camera dei Deputati*

GRONCHI.